

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 326

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno  
12 dicembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio, del 10 dicembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1459/2007 del Consiglio, del 10 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica** ..... 18
- Regolamento (CE) n. 1460/2007 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli ..... 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 1461/2007 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativo al divieto di pesca dell'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera lituana** ..... 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 1462/2007 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia** ..... 24

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2007/814/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007, che abroga la decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina** ..... 25

2007/815/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 [notificata con il numero C(2007) 5738]** ..... 29

2007/816/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Polonia [notificata con il numero C(2007) 6359] <sup>(1)</sup>** ..... 32



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1458/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

del 16,9 % sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC» o «Cina»).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

(2) Nel 1995, con il regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'originario dazio ad valorem è stato sostituito da un dazio specifico di 0,065 ECU per accendino.

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

(3) A seguito di un'inchiesta svolta in applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base <sup>(4)</sup>, le misure anzidette sono state estese con il regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio <sup>(5)</sup>: 1) alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan; 2) alle importazioni di taluni accendini ricaricabili originari della RPC o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, aventi un valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,15 EUR.

considerando quanto segue:

(4) Nel 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1824/2001 <sup>(6)</sup>, ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1006/95 ed estesi dal regolamento (CE) n. 192/1999 («misure in vigore») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Misure in vigore

(1) Nel 1991, con il regolamento (CEE) n. 3433/91 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(5)</sup> GU L 22 del 29.1.1999, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 248 del 18.9.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 155/2003 (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 27).

## 2. Domanda di riesame

- (5) A seguito della pubblicazione, il 16 giugno 2006, di un avviso di imminente scadenza <sup>(1)</sup> delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure in questione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (6) La domanda è stata presentata da BIC SA, un produttore comunitario che rappresenta più dell'80 % della produzione comunitaria totale di accendini tascabili a pietra focaia e a gas non ricaricabili. La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria.
- (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, l'esistenza di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato l'avviso di apertura di tale riesame nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 16 settembre 2006 <sup>(2)</sup>.

## 3. Inchiesta

### 3.1. Periodo dell'inchiesta

- (8) L'inchiesta relativa alla persistenza e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 («periodo dell'inchiesta per il riesame»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la fine del periodo dell'inchiesta per il riesame («periodo considerato»).

### 3.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il produttore comunitario richiedente, i due altri produttori comunitari, i produttori esportatori della RPC e gli importatori notoriamente interessati, nonché le autorità della RPC e di Taiwan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (10) Il produttore comunitario richiedente, due altri produttori comunitari contrari al mantenimento della misura anti-dumping e un'associazione di importatori hanno comunicato il loro punto di vista. Tutte le parti interessate che lo hanno richiesto e hanno indicato che vi erano motivi particolari di essere sentite, sono state ascoltate.

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che, per quanto riguarda gli esportatori/produttori della RPC, si sarebbe potuto far ricorso al campionamento nell'ambito dell'inchiesta. Tuttavia, poiché nessuno degli esportatori/produttori noti della RPC si è manifestato, è stato deciso che il campionamento non era necessario.

- (12) Sono stati inviati questionari al produttore comunitario richiedente, ai due altri produttori comunitari, ai 62 esportatori/produttori noti della RPC, a 33 importatori e all'Associazione europea degli importatori di accendini (European Lighter Importers' Association — «ELIAS»). Inoltre, sono stati contattati e hanno ricevuto un questionario il produttore del paese di riferimento proposto, il Brasile, e 8 produttori di altri possibili paesi di riferimento. Sono pervenute risposte soltanto dal produttore comunitario richiedente, dal produttore in Brasile e da una società della Malaysia contattata come paese di riferimento alternativo. Nessuno dei produttori/esportatori noti della RPC ha risposto al questionario. Inoltre, nessuno degli importatori contattati ha risposto al questionario, dichiarando di non importare il prodotto in esame, ma soltanto accendini elettronici (piezoelettrici).

- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua inchiesta ed effettuato visite di verifica nelle sedi delle seguenti società:

#### **produttori comunitari:**

- BIC SA HQ — Clichy, Francia,
- BIC IBERIA SA — Tarragona, Spagna,

#### **produttori e società collegate nel paese di riferimento:**

- BIC Amazonia SA, Manaus, Brasile,
- BIC Brasil SA, Cajamar, Brasile.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (14) Il prodotto in esame è lo stesso che è stato oggetto dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore (accendini tascabili a pietra focaia e a gas non ricaricabili). Come si è detto al considerando 3, nel 1999 le misure sono state estese agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas ricaricabili muniti di serbatoio in plastica («accendini a pietra focaia» o «prodotto in esame»). Il prodotto in esame è attualmente classificato nei codici NC ex 9613 10 00 e ex 9613 20 90 (codici TARIC 9613 10 00 11, 9613 10 00 19, 9613 20 90 21 e 9613 20 90 29).

<sup>(1)</sup> GU C 321 del 16.12.2005, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 223 del 16.9.2006, pag. 7.

(15) Uno dei produttori comunitari non denunciati ha sostenuto che i prodotti fabbricati e venduti nel paese di riferimento Brasile non erano simili a quelli fabbricati in Cina ed esportati dalla Cina nella Comunità. In particolare, è stato sostenuto che gli accendini prodotti in Brasile sono di migliore qualità e durano di più di quelli prodotti in Cina. Le differenze di qualità in sé, tuttavia, non sono decisive nel determinare se i prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. L'inchiesta ha dimostrato che gli accendini prodotti in Cina e quelli prodotti in Brasile hanno in realtà le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi finali. L'argomento è stato quindi respinto.

(16) Di conseguenza, come risulta dalle precedenti inchieste ricordate ai considerando da 1 a 4 e come conferma l'attuale inchiesta, gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas non ricaricabili fabbricati dai produttori esportatori cinesi e venduti nella RPC e sul mercato della Comunità e il prodotto fabbricato e venduto dal produttore comunitario richiedente sul mercato della Comunità sono sotto ogni aspetto identici o almeno presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e non esiste alcuna differenza nel loro uso. Altrettanto vale per gli accendini prodotti e venduti in Brasile. Questi prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## C. PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

### 1. Osservazioni preliminari

(17) Come nelle precedenti inchieste di riesame, i produttori esportatori cinesi non hanno cooperato. Pertanto, non è stato possibile ottenere direttamente dai produttori esportatori alcuna informazione attendibile sulle importazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il PIR. Date queste circostanze, e a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili, ossia quelli Eurostat, quelli contenuti nella domanda di apertura del riesame e quelli pubblicati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il 30 gennaio 2007 (OLAF/07/01) per quanto riguarda l'elusione del dazio antidumping in vigore.

### 2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

#### 2.1. Paese di riferimento

(18) Le misure esistenti prevedono un unico dazio per l'intero paese su tutte le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie della RPC. A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha applicato la stessa metodologia dell'inchiesta iniziale. Di conseguenza, il valore normale è stato deter-

minato in base alle informazioni relative a un paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»).

(19) La Thailandia è stata scelta come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale. Tuttavia, nei riesami successivi sono state utilizzate come paese di riferimento le Filippine perché i produttori thailandesi hanno rifiutato di cooperare e le Filippine sono state considerate un paese di riferimento appropriato, tenuto conto, tra l'altro, della dimensione e dell'apertura del loro mercato interno.

(20) Nell'avviso di apertura della presente inchiesta la Commissione aveva espresso l'intenzione di utilizzare il Brasile quale paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. La scelta del Brasile è stata ritenuta appropriata in considerazione della dimensione e dell'apertura del suo mercato interno e del fatto che un produttore brasiliano aveva accettato di cooperare pienamente all'inchiesta. Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito.

(21) Un'associazione di importatori si è opposta alla scelta del Brasile come paese di riferimento, argomentando che in Brasile esiste un solo grande produttore e che i prezzi interni sono estremamente elevati. Uno dei produttori comunitari non denunciati ha sostenuto che la concorrenza in Brasile è inferiore a quella del mercato interno cinese e che quindi i mercati non sono comparabili. Tuttavia, se il numero dei produttori brasiliani è inferiore a quello presunto dei produttori cinesi, l'inchiesta ha confermato l'esistenza di due produttori in Brasile e di importazioni provenienti dall'UE e dalla RPC. Per quanto riguarda gli accendini importati dalla RPC, dalle fatture ottenute durante l'inchiesta condotta in Brasile è risultato che entrano nel paese a prezzi molto bassi, esercitando così una pressione al ribasso sui prezzi praticati sul mercato brasiliano. Inoltre, nessuno dei produttori noti contattati in altri possibili paesi di riferimento, comprese le Filippine, ha accettato di cooperare. Una società della Malaysia ha risposto al questionario per i produttori del paese di riferimento ma poiché è risultato che questa società non produceva accendini, la Malaysia non ha potuto essere considerata paese di riferimento.

(22) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che il Brasile costituiva il paese di riferimento più appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

#### 2.2. Valore normale

(23) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento, successivamente verificate.

- (24) In primo luogo la Commissione ha accertato che le vendite del produttore brasiliano sul mercato interno erano effettuate in quantitativi sufficienti ed erano quindi rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (25) La Commissione ha quindi valutato se ciascun tipo del prodotto in esame venduto in quantità rappresentative nel mercato interno del paese di riferimento poteva essere considerato come venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Il volume delle vendite di ciascun tipo di prodotto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione rappresentava almeno l'80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata dei prezzi per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione. Pertanto, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi effettivamente applicati sul mercato interno, calcolati come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PIR.
- (26) Il valore normale è stato quindi determinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, dai clienti indipendenti sul mercato interno del paese di riferimento.

### 2.3. Prezzo all'esportazione

- (27) Poiché nessuno dei produttori cinesi ha cooperato, il prezzo d'esportazione del prodotto in esame è stato calcolato in base ai dati disponibili, in questo caso dati Eurostat, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

### 2.4. Confronto

- (28) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Opportuni adeguamenti sono stati concessi per le spese di trasporto e assicurazione e per il costo del credito ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova verificati.
- (29) Uno dei produttori comunitari non denunciati ha sostenuto che in Brasile gli accendini sono prodotti a costi più elevati perché esistono norme più severe, ma non ha presentato alcuna prova per quantificare e appoggiare questo argomento. Poiché i produttori esportatori cinesi

non hanno cooperato, l'inchiesta non ha permesso di accertare alcun elemento che giustifichi un adeguamento del valore normale in base a presunte differenze di qualità. L'argomento è stato quindi respinto.

### 2.5. Margine di dumping

- (30) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è proceduto al confronto tra la media ponderata del valore normale per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Dal confronto è risultata l'esistenza di un dumping significativo il cui margine è superiore al 150 %.

## 3. Evoluzione delle importazioni in caso di scadenza delle misure

### 3.1. Osservazioni preliminari

- (31) Va ricordato che le misure sono in vigore dal 1991 e che da tempo si registrano pratiche di elusione. Nel 1999 sono stati accertati due tipi di pratiche di elusione: trasbordo a Taiwan e inserimento di false valvole negli accendini per farli sembrare riutilizzabili ed evitare così il pagamento del dazio antidumping. Di conseguenza, come indicato al considerando 3, nel 1999 le misure sono state estese per contrastare queste pratiche. Nel 2001, da un riesame delle misure in vigore in previsione della loro scadenza è emersa la necessità di prorogarle per un periodo di altri cinque anni, vista la probabilità di persistenza e reiterazione del dumping e del pregiudizio.

### 3.2. Importazioni attuali e dati recenti sull'elusione delle misure

- (32) Il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e da Taiwan nel PIR ammontava secondo Eurostat a 11,7 milioni di pezzi. In realtà il volume delle importazioni nella Comunità è però assai maggiore poiché, come dimostrato recentemente dall'OLAF, gli accendini cinesi sono oggetto di un'elusione massiccia via la Malaysia e l'Indonesia. Secondo i dati pubblicati dall'OLAF nel gennaio 2007, oltre 300 milioni di accendini a pietra focaia d'origine cinese sono stati trasbordati negli ultimi quattro anni via la sola Malaysia. Il trasbordo aveva il solo scopo di mascherare la vera origine cinese delle merci e così evitare il pagamento dei dazi antidumping.
- (33) L'inchiesta dell'OLAF ha inoltre rivelato che una grande quantità di accendini importati dall'Indonesia non era in realtà originaria di quel paese. L'indagine sulla loro vera origine continua. Il richiedente intende sporgere una denuncia per elusione nei confronti di sei paesi nell'Estremo Oriente.

(34) Oltre all'elusione mediante trasbordo, come dimostrato dall'OLAF, il richiedente nella sua domanda di riesame ha fornito la prova di una falsa dichiarazione di accendini a pietra focaia (prodotto in esame) come accendini elettronici (piezoelettrici) (non prodotto in esame) per evitare il pagamento del dazio antidumping.

(35) L'associazione degli importatori ELIAS e un importatore hanno sostenuto che la Commissione trae conclusioni definitive dall'inchiesta in corso dell'OLAF e hanno affermato di non essere in grado di esercitare pienamente i loro diritti di difesa e di presentare osservazioni sulle conclusioni che la Commissione ha tratto da queste informazioni confidenziali.

(36) A questo riguardo, va notato che la Commissione ha utilizzato soltanto informazioni rese pubbliche, alle quali tutte le parti interessate hanno accesso, le cui risultanze sono inequivoche e che non potevano essere ignorate nel contesto di questo procedimento.

### 3.3. Evoluzione della produzione e dell'utilizzazione delle capacità nella RPC

(37) Non avendo i produttori esportatori cinesi collaborato all'inchiesta di riesame attuale né a quelle precedenti, non si dispone di alcun dato verificabile sulla loro capacità e sulla loro utilizzazione delle capacità. Secondo la stima del richiedente la capacità di produzione totale nella RPC è dell'ordine di 3,9 miliardi di accendini all'anno, in maggioranza probabilmente accendini a pietra focaia. Questa stima corrisponde ai dati forniti dai produttori cinesi sui loro siti web. Per esempio, il produttore cinese Zhuoye Lighter Manufacturing Co. Ltd dichiara sul suo sito che la produzione dei suoi tre stabilimenti è di 700 milioni di accendini all'anno. Il produttore in questione non precisa però la ripartizione tra il prodotto in esame e altri tipi di accendini. Secondo il richiedente, tuttavia, la produzione può facilmente passare dagli accendini a pietra focaia a quelli elettronici (piezoelettrici).

(38) In base a quanto precede si può concludere che, in considerazione dell'enorme capacità disponibile nella RPC e della apparente flessibilità del processo di produzione, che permette di passare facilmente da un tipo all'altro di accendino, è assai probabile che le importazioni nella Comunità aumenterebbero in caso di scadenza delle misure. Le accertate pratiche di elusione sono un'ulteriore dimostrazione del fatto che gli esportatori cinesi sono fortemente interessati al mercato della Comunità.

### 3.4. Esportazioni cinesi verso altri paesi terzi

(39) Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi ha cooperato, non si hanno informazioni verificate per quanto riguarda le esportazioni di accendini a pietra focaia verso altri paesi terzi. Inoltre, poiché le statistiche dei paesi terzi disponibili non distinguono tra accendini a pietra focaia ed elettronici (piezoelettrici), non è possibile un confronto tra i prezzi delle esportazioni nella Comunità e i prezzi delle esportazioni in altri paesi terzi.

(40) L'industria comunitaria ha dimostrato di saper competere con successo con le importazioni cinesi sul mercato statunitense, in cui i cinesi hanno perso quote di mercato. Questo indica che i produttori cinesi avrebbero ottimi motivi per orientare le loro esportazioni verso il mercato comunitario se le misure in vigore scadessero.

(41) Gli importatori hanno respinto le conclusioni di cui sopra sostenendo che il successo dell'industria comunitaria sul mercato statunitense potrebbe non essere dovuto alla sua competitività ma a una decisione delle imprese di trasferire i profitti dalla Comunità agli Stati Uniti. Gli importatori hanno inoltre sostenuto che, dati i margini di profitto più elevati negli Stati Uniti, i produttori esportatori cinesi non avrebbero alcun interesse a orientare le loro esportazioni verso il mercato della Comunità.

(42) Gli importatori non hanno addotto alcuna prova o altro argomento in grado di suffragare le tesi di un trasferimento di profitti dell'industria comunitaria negli Stati Uniti e di margini di profitti più alti dei produttori esportatori cinesi nel mercato statunitense. Queste affermazioni non sono state confermate dalle informazioni verificate emerse dall'inchiesta. Essendo quindi di natura puramente speculativa, sono state respinte.

(43) Va notato che il livello di concorrenza sul mercato statunitense non può essere considerato come la sola ragione che permette di concludere che l'industria comunitaria dovrebbe realizzare minori profitti. Devono essere presi in considerazione anche altri elementi, come le aspettative dei clienti e i livelli dei prezzi.

(44) Inoltre, gli importatori hanno sostenuto che i mercati della Comunità e degli Stati Uniti sono simili in quanto su entrambi i mercati devono essere rispettate le stesse prescrizioni di sicurezza; si è constatato che per gli accendini norme più severe in fatto di sicurezza nei confronti dei bambini sono in vigore negli Stati Uniti dal 1994, mentre sono state introdotte nella Comunità soltanto nel marzo 2007.

#### 4. Conclusione

- (45) L'inchiesta ha dimostrato che, se il volume delle importazioni del prodotto in esame durante il PIR è stato relativamente basso, il livello del dumping constatato per queste importazioni è stato rilevante.
- (46) In considerazione dell'enorme capacità disponibile nella RPC e dell'apparente attrattiva del mercato della Comunità per i produttori esportatori cinesi, come dimostrano le diffuse pratiche di elusione, si può concludere che è assai probabile che il volume delle importazioni in dumping nella Comunità aumenterebbe in misura rilevante se le misure in vigore venissero a scadere.

#### D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (47) All'interno della Comunità il prodotto simile è fabbricato da tre produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale del prodotto simile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (48) Occorre notare che, rispetto all'inchiesta originale, la produzione del denunciante, contrariamente a quella di Swedish Match e Flamagas, è ancora principalmente localizzata nell'UE (Francia e Spagna).
- (49) Il produttore comunitario richiedente, BIC SA, rappresenta l'80 % circa della produzione comunitaria di accendini non ricaricabili e costituisce quindi l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo

5, paragrafo 4, del regolamento di base. Gli altri produttori comunitari non sono stati considerati come facenti parte dell'industria comunitaria, in quanto non hanno collaborato pienamente, ma hanno soltanto fornito alcune informazioni relative agli effetti delle misure sulle loro attività.

#### E. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

##### 1. Osservazioni preliminari

- (50) Per le ragioni indicate al considerando 16, l'analisi della situazione del mercato della Comunità si è basata sui dati raccolti riguardanti gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, e gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, ricaricabili («accendini a pietra focaia» o «prodotto in esame»).
- (51) Inoltre, come detto, non è stato possibile ottenere dati per quanto riguarda le attività di due produttori comunitari che dispongono di impianti di produzione nel mercato della Comunità. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, quando non è stato possibile ottenere informazioni più precise da altre parti interessate.
- (52) Tenuto conto del fatto che dati relativi alle vendite e alla produzione sono stati forniti solo da una delle parti interessate, il richiedente, si ritiene opportuno non comunicare dati espressi in valori assoluti. I dati sono stati pertanto sostituiti da un trattino (—) e sono stati forniti indici.

#### 2. Consumo nel mercato comunitario

- (53) Il consumo comunitario apparente di accendini a pietra focaia è stato valutato sulla base del volume delle vendite nella Comunità comunicato dall'industria comunitaria e dei dati Eurostat sulle importazioni provenienti dai paesi non membri. Questi dati non comprendono le vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato.

Tabella 1 — Consumo comunitario di accendini a pietra focaia (migliaia)

	2003	2004	2005	PIR
Unità	529 550	575 394	661 378	727 715
Indice	100	109	125	137
Variaz. annua		+ 9 %	+ 15 %	+ 10 %

Fonte: Risposte verificate al questionario e importazioni nell'UE (base dati Comext TARIC).

- (54) Il consumo comunitario apparente è aumentato del 37 % tra il 2003 e il PIR.

### 3. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla RPC e da Taiwan

#### 3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni

- (55) Durante il periodo considerato il volume delle importazioni di accendini a pietra focaia dalla Cina e da Taiwan, pur rimanendo basso, è aumentato del 136 % tra il 2003 e il PIR e ha raggiunto oltre 11 milioni di unità durante il PI, equivalenti a una quota di mercato dell'1,6 %. La quota di mercato è aumentata dallo 0,9 % nel 2003 all'1,6 % nel PIR.

Tabella 2 — Importazioni di accendini a pietra focaia dalla Cina e da Taiwan e quota di mercato (migliaia)

	2003	2004	2005	RIP
Volume importazioni	4 949	7 902	15 452	11 657
Indice	100	160	312	236
Quota di mercato	0,9 %	1,4 %	2,3 %	1,6 %
Prezzo unitario	0,22	0,14	0,13	0,14
Indice	100	66	60	65

Fonte: Risposte verificate al questionario e importazioni nell'UE (base dati Comext TARIC).

### 4. Importazioni da altri paesi

- (56) Le importazioni provenienti da altri paesi sono aumentate da circa 276 milioni di pezzi a circa 487 milioni di pezzi. Va però notato che una parte rilevante di queste importazioni si può ritenere in effetti proveniente dalla RPC e da Taiwan.

Tabella 3 — Importazioni di accendini a pietra focaia da altri paesi e quota di mercato (migliaia)

	2003	2004	2005	RIP
Volume delle importazioni dalla Malaysia	60 596	57 717	65 729	47 162
Indice	100	95	108	78
Quota di mercato	11,4 %	10,0 %	9,9 %	6,5 %
Prezzo unitario	0,04	0,04	0,04	0,04
Indice	100	95	93	89
Volume delle importazioni dall'Indonesia	51 968	56 907	68 524	72 012
Indice	100	110	132	139
Quota di mercato	9,8 %	9,9 %	10,4 %	9,9 %
Prezzo unitario	0,05	0,04	0,04	0,04
Indice	100	76	75	81
Volume delle importazioni dal Vietnam	106 117	156 938	191 498	237 529
Indice	100	148	180	224

	2003	2004	2005	RIP
Quota di mercato	20,0 %	27,3 %	29,0 %	32,6 %
Prezzo unitario	0,05	0,04	0,04	0,04
Indice	100	92	87	91
Volume delle importazioni dal resto del mondo	53 294	56 377	65 025	119 268
Indice	100	106	122	224
Quota di mercato	10,1 %	9,8 %	9,8 %	16,4 %
Prezzo unitario	0,08	0,09	0,07	0,07
Indice	100	101	81	83

### 5. Evoluzione dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame

- (57) Come si è osservato al considerando 12, non avendo i produttori esportatori cinesi collaborato, non si è potuto disporre di informazioni verificate sui prezzi delle importazioni di accendini a pietra focaia. L'OLAF ha di recente accertato elusioni via Indonesia e Malaysia e si hanno prove di elusione attraverso vari altri paesi asiatici (Laos, Thailandia, Vietnam e Filippine). Pare che stabilimenti di montaggio che permettono di eludere le misure possano essere costruiti in Asia orientale in poche settimane. La relativa facilità con cui le misure antidumping possono venire eluse può spiegare perché nessuno degli esportatori cinesi abbia collaborato a questo procedimento.
- (58) Non si può quindi trarre una conclusione definitiva circa l'evoluzione dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame.

### 6. Situazione economica dell'industria comunitaria

#### 6.1. Osservazioni generali

- (59) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che possono incidere sulla situazione dell'industria comunitaria.

#### 6.2. Volume della produzione, capacità di produzione e utilizzazione della capacità

- (60) La produzione totale di accendini a pietra focaia dell'industria comunitaria è aumentata costantemente durante il periodo considerato; l'aumento complessivo è stato del 22 %.

Tabella 4 — Volume della produzione

	2003	2004	2005	PIR
Produzione	—	—	—	—
Indice	100	109	120	122
Variatz. annua		+ 9 %	+ 10 %	+ 1 %

Fonte: Risposte verificate al questionario.

- (61) Poiché la produzione è aumentata più di quanto sia aumentata la capacità di produzione, durante il periodo considerato è aumentata anche l'utilizzazione della capacità. Nel complesso, l'andamento del tasso di utilizzazione della capacità è stato simile a quello della produzione ed è aumentato tra il 2003 e il PIR di 3 punti percentuali.

Tabella 5 — Capacità di produzione e utilizzazione della capacità

	2003	2004	2005	PIR
Capacità di produzione	—	—	—	—
Indice	100	109	114	118
Variatz. annua		+ 9 %	+ 4 %	+ 4 %
Utilizzazione della capacità	76 %	75 %	80 %	78 %
Indice	100	100	105	103

Fonte: Risposte verificate al questionario.

### 6.3. Scorte

- (62) Le scorte sono rimaste stabili nel corso del periodo considerato. Il picco osservato durante il PIR è dovuto ad una costituzione volontaria di scorte in previsione della cessazione delle attività di produzione nel periodo estivo, ma la situazione dovrebbe normalizzarsi dopo questo periodo. Questo fattore non è stato quindi ritenuto significativo per la determinazione del quadro del pregiudizio.

Tabella 6 — Volume delle scorte

	2003	2004	2005	PIR
Scorte	—	—	—	—
Indice	100	105	95	225
Variatz. annua		+ 5 %	- 10 %	137 %

Fonte: Risposte verificate al questionario.

### 6.4. Volume delle vendite, prezzi e quota di mercato

- (63) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite del 5 % tra il 2003 e il PIR, mentre il consumo comunitario, nello stesso periodo, è fortemente cresciuto (del 37 %). Per effetto di questa espansione del consumo, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita complessivamente di oltre 14 punti percentuali nel periodo considerato.
- (64) I prezzi di vendita unitari medi sono leggermente diminuiti tra il 2003 e il PIR e del 2 % tra il 2005 e il PIR.

Tabella 7 — Volume delle vendite, prezzi e quota di mercato

	2003	2004	2005	PIR
Volume delle vendite (unità)	—	—	—	—
Indice	100	95	101	95
Variatz. annua		- 5 %	+ 7 %	- 6 %
Prezzi medi (EUR/unità)	—	—	—	—
Indice	100	98	95	97
Variatz. annua		- 1 %	- 4 %	+ 3 %
Quota di mercato	47,7 %	41,6 %	38,6 %	33 %
Variatz. annua		- 6,1 pp	- 3 pp	- 5,6 pp

Fonte: Risposte verificate al questionario.

#### 6.5. Occupazione, produttività e salari

- (65) Nel periodo considerato l'occupazione è aumentata del 5 %, ossia a un tasso inferiore a quello dell'aumento della produzione, il che ha determinato un rilevante incremento della produttività (15 %). Va notato che l'aumento dell'occupazione è stato dovuto all'assunzione di nuovo personale da addestrare e destinato a sostituire i lavoratori pensionandi.
- (66) Nel periodo considerato, il costo del lavoro dell'industria comunitaria è aumentato solo leggermente (+ 7 %). Di conseguenza, la quota del costo del lavoro rispetto al costo di produzione totale è rimasta stabile.

Tabella 8 — Occupazione, produttività e salari

	2003	2004	2005	PIR
Occupazione	816	856	856	859
Indice	100	105	105	106
Variatz. annua		+ 5 %	0 %	+ 0 %
Produttività (unità per addetto)	—	—	—	—
Indice	100	104	114	115
Variatz. annua		+ 4 %	+ 10 %	+ 1 %
Costo del lavoro (migliaia di EUR)	—	—	—	—
Indice	100	99	104	107
Variatz. annua		- 1 %	+ 5 %	+ 2 %

Fonte: Risposte verificate al questionario.

#### 6.6. Profitti

- (67) La redditività è diminuita di 4,6 punti percentuali.

Tabella 9 — Reddittività

	2003	2004	2005	PIR
Reddittività (%)	—	—	—	—
Variatz. annua		- 0,2 %	- 2,0 %	- 2,4 %

Fonte: Risposte verificate al questionario.

#### 6.7. Investimenti

- (68) Gli investimenti sono notevolmente aumentati tra il 2003 e il PIR (60 %) e nel 2005 (circa 65 %), in quanto l'industria comunitaria si è dotata di nuove unità di produzione. Questi investimenti sono principalmente legati alla riorganizzazione della produzione a partire dal 2005 allo scopo di svilupparne le capacità. Questo aumento, ottenuto con un limitato incremento della manodopera, ha permesso alla società di accrescere la sua produttività (produzione per addetto).

Tabella 10 — Investimenti

	2003	2004	2005	PI
Investimenti	—	—	—	—
Indice	100	111	165	160
Variatz. annua		11 %	49 %	- 3 %

Fonte: Risposte verificate al questionario.

#### 6.8. Capacità di mobilitare capitale

- (69) Non risulta che l'industria comunitaria abbia avuto difficoltà a reperire capitali durante il periodo considerato.

#### 6.9. Flusso di cassa

- (70) Il flusso di cassa è diminuito notevolmente nel periodo considerato (- 50 %). Questo andamento negativo indica che l'industria è sotto pressione. Questa evoluzione corrisponde a quella della reddittività complessiva nel periodo considerato. Va notato che nel PIR il flusso di cassa ha rappresentato soltanto l'1 % del totale delle vendite nella Comunità, percentuale che non può essere considerata eccessiva.

Tabella 11 — Flusso di cassa

	2003	2004	2005	PIR
Flusso di cassa	—	—	—	—
Indice	100	74	72	50
Variatz. annua		- 26 %	- 4 %	- 30 %

Fonte: Risposte verificate al questionario.

#### 6.10. Crescita

- (71) Tra il 2003 e il PIR il consumo nella Comunità è aumentato del 37 %, mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è diminuito del 7 %. La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa di 14,7 punti percentuali, mentre è aumentata quella delle importazioni provenienti dall'Estremo Oriente.

- (72) Negli ultimi anni, benché la quota di mercato degli accendini elettronici (piezoelettrici) sia leggermente cresciuta rispetto a quella degli accendini a pietra focaia, il mercato di questi ultimi si è sviluppato, come l'inchiesta ha dimostrato: gli accendini a pietra focaia rappresentano ancora circa il 70 % del mercato comunitario e la crescita continua, dato l'aumento complessivo del consumo comunitario. Come dimostra la contrazione della sua quota di mercato, l'industria comunitaria non è stata però in grado di trarre vantaggio dall'espansione del mercato.

#### 6.11. Entità del margine di dumping

- (73) L'analisi relativa all'entità del margine di dumping deve tener conto del fatto che sono in vigore misure per eliminare il dumping pregiudizievole. Come si è concluso al considerando 32, le informazioni disponibili indicano che i produttori esportatori cinesi continuano a vendere alla Comunità a prezzi di dumping. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale stabilita per il paese di riferimento e la media ponderata del prezzo all'esportazione. Dal confronto è risultata l'esistenza di un dumping rilevante, il cui margine è superiore al 150 %.
- (74) Tenuto conto di quanto precede, ossia del margine di dumping elevato, delle enormi capacità disponibili in Cina e delle pratiche di elusione messe in luce dall'OLAF e dal denunciante, si può concludere che le importazioni in dumping dalla Cina con ogni probabilità aumenterebbero notevolmente in caso di scadenza delle misure.

#### 6.12. Ripresa dagli effetti del dumping precedente

- (75) La situazione dell'industria comunitaria non è migliorata nel corso del periodo considerato, dall'estensione delle misure nel 2001 al precedente riesame in previsione della scadenza delle misure. Se è vero che l'industria comunitaria è stata redditizia nel corso del periodo considerato, i profitti sono costantemente diminuiti. Analogamente, la quota di mercato dell'industria comunitaria, se si è mantenuta rilevante, è diminuita durante tutto il periodo considerato. Tuttavia, la pressione esercitata dalle importazioni cinesi resta (a causa dell'elusione) e gli indicatori riportati dimostrano che l'industria comunitaria rimane fragile e vulnerabile.

#### 6.13. Esportazioni dell'industria comunitaria

- (76) Dall'inchiesta è risultato che l'attività di esportazione dell'industria comunitaria ha avuto l'andamento seguente.

Tabella 12 — Esportazioni dell'industria comunitaria

	2003	2004	2005	PIR
Volume (unità)	—	—	—	—
Indice	100	113	129	135
Variaz. annua		+ 13 %	+ 14 %	+ 5 %
Valore (migliaia di EUR)	—	—	—	—
Indice	100	107	134	147
Variaz. annua		+ 7 %	+ 25 %	+ 10 %
Prezzo medio (EUR/unità)	—	—	—	—
Indice	100	95	104	109
Variaz. annua		- 5 %	+ 9 %	+ 5 %

Fonte: Risposte verificate al questionario.

(77) Le quantità esportate dall'industria comunitaria sono considerevolmente aumentate tra il 2003 e il PIR. Questa tendenza complessivamente positiva ha coinciso con un lieve aumento dei prezzi medi, risultante da un miglioramento della competitività sui mercati dei paesi terzi come gli Stati Uniti.

#### 7. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

(78) Il volume delle vendite è diminuito del 5 % tra il 2003 e il PIR, il che si è tradotto in una riduzione della quota di mercato, che è passata dal 47,7 % nel 2003 al 33 % durante il PIR. I prezzi unitari sono scesi leggermente tra il 2003 e il PIR (del 3 %), benché i prezzi delle materie prime siano aumentati. La redditività dell'industria comunitaria è diminuita nel corso del PIR. La produzione, la capacità di produzione e il tasso di utilizzazione della capacità sono aumentati, ma principalmente per effetto della crescita delle attività di esportazione dell'industria comunitaria. Storicamente, il settore ha sempre avuto una redditività molto elevata, necessaria per compensare gli investimenti richiesti per adattare la produzione alle nuove prescrizioni di sicurezza e migliorare la competitività generale dell'industria. Va notato che il margine di pregiudizio calcolato per il PIR è superiore al 60 %. Le importazioni dalla RPC e da Taiwan hanno determinato una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria pari in media al 39 %.

(79) Gli investimenti annui nel prodotto simile sono aumentati del 60 % nel corso del periodo considerato. Tali investimenti sono stati principalmente dovuti alla riorganizzazione della produzione a partire dal 2005 allo scopo di svilupparne la capacità. L'occupazione è aumentata del 5 %. Il flusso di cassa ha avuto durante il PIR un andamento identico a quello dei profitti ed è diminuito del 50 %.

(80) I considerando 69 e 70 indicano che i principali fattori di pregiudizio (prezzo delle vendite, volume delle vendite, quota di mercato e redditività) hanno conosciuto un calo nel corso del periodo considerato e che l'industria comunitaria subisce ancora un pregiudizio nonostante le misure in vigore. Questo pregiudizio si traduce principalmente in un calo della quota di mercato nonostante l'aumento del consumo, ma anche in una riduzione della redditività dovuta alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dalla RPC e da Taiwan. Di conseguenza, l'aumento dei costi delle materie prime non ha potuto essere trasferito in un aumento dei prezzi di vendita.

(81) Nell'inchiesta iniziale è stato considerato, per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio, che qualsiasi

misura dovrebbe permettere all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e realizzare un profitto ragionevole, dell'ordine del 15 % del fatturato. Questa percentuale è necessaria per compensare gli investimenti richiesti per adattare la produzione ai nuovi requisiti di sicurezza e migliorare la competitività generale dell'industria.

(82) La situazione alquanto negativa che conosce l'industria comunitaria, nonostante le misure in vigore, può essere attribuita alla massiccia elusione che caratterizza il settore ed è stata messa in luce dall'OLAF.

(83) Gli importatori hanno contestato le conclusioni della Commissione per quanto riguarda la situazione economica dell'industria comunitaria. Le cifre presentate a sostegno delle loro affermazioni non riguardano tuttavia la situazione dell'industria comunitaria in Europa relativamente agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas non ricaricabili, ma le attività su scala mondiale dei produttori comunitari relative all'intero settore degli accendini. Questi dati non sono pertinenti ai fini della determinazione della situazione dell'industria comunitaria e gli argomenti addotti sono stati quindi respinti.

(84) Gli importatori hanno sostenuto che il produttore comunitario ha trasferito una parte significativa della sua produzione comunitaria di accendini a pietra focaia verso gli accendini piezoelettrici con un conseguente calo della sua quota di mercato per quanto riguarda gli accendini a pietra focaia. L'inchiesta ha dimostrato l'infondatezza di questa tesi. Infatti, il mercato comunitario degli accendini nel suo complesso ha conosciuto negli ultimi anni un'espansione e la quota degli accendini a pietra focaia rispetto a questo mercato è diminuita leggermente, ma nel 2006 rimaneva dell'ordine del 70 %. In questa prospettiva, occorre ricordare che il consumo degli accendini a pietra focaia è aumentato nel corso del periodo considerato e che parallelamente è diminuita la quota degli accendini a pietra focaia venduti dall'industria comunitaria. Gli argomenti addotti sono stati quindi respinti.

(85) Gli importatori hanno sostenuto che il produttore comunitario detiene un monopolio nella Comunità e che le misure antidumping avrebbero ulteriormente rafforzato la sua posizione. Questa affermazione è infondata perché nel mercato comunitario entrano rilevanti volumi di importazioni in provenienza da paesi terzi. Inoltre, il produttore comunitario denunciante è anche in concorrenza con altri produttori comunitari. Va ancora notato che non sono stati presentati né risultano in altro modo disponibili elementi di prova indicanti un abuso di posizione dominante da parte dell'industria comunitaria.

- (86) La situazione economica globalmente positiva del denunciante è dovuta in parte alla sua capacità di vendere il prodotto in esame, fabbricato negli Stati Uniti e nell'UE, a un prezzo unitario superiore sul mercato americano, in quanto le norme di sicurezza più elevate e la presenza di un dispositivo di sicurezza bambini nel prodotto in esame permettono al denunciante di praticare un prezzo di vendita più elevato. Infine, va notato che gli accendini a pietra focaia sono ampiamente rappresentati sul mercato americano e che la crescita relativa del mercato degli accendini, nonostante una diminuzione costante del numero dei fumatori, dimostra che l'industria comunitaria è stata in grado di conquistarsi nuovi spazi in un mercato fortemente concorrenziale.

#### F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (87) Benché la persistenza del pregiudizio sostanziale provocato dalla dichiarazione fraudolenta del prodotto in esame e dall'elusione delle misure per i prodotti originari della RPC provenienti da altri paesi asiatici sia dimostrata dai risultati dell'indagine dell'OLAF (cfr. considerando 33), l'analisi ha inteso valutare in particolare la probabilità di una reiterazione del pregiudizio. Al riguardo, sono stati analizzati due principali parametri: 1) il possibile trasferimento di volumi di esportazioni del prodotto in esame dagli Stati Uniti verso il mercato comunitario; 2) l'effetto di questo spostamento sull'industria comunitaria.

##### 1. Trasferimento di volumi di esportazioni dagli Stati Uniti al mercato comunitario

- (88) Il calo della quota di mercato degli accendini cinesi negli Stati Uniti indica che consistenti volumi potrebbero essere trasferiti verso il mercato dell'UE a un prezzo molto basso. Inoltre, come indicato al considerando 37, esistono nella RPC capacità di produzione considerevoli del prodotto in esame che potrebbero essere trasferite verso l'UE. È molto probabile che l'abrogazione delle misure favorirebbe le importazioni originarie della RPC, data la prospettiva di prezzi più elevati che nei paesi in via di sviluppo.

##### 2. Effetti di queste importazioni nella Comunità

- (89) Se le misure venissero a scadere, è certo che, tenuto conto dei prezzi inferiori praticati dai produttori esportatori cinesi e delle capacità di cui dispongono, si registrerebbe un netto calo della maggior parte degli indicatori di pregiudizio dell'industria comunitaria (in particolare il volume delle vendite, il costo di produzione e la redditività).

##### 3. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

- (90) Tenuto conto di quanto precede e dato che il margine di pregiudizio calcolato per il PIR è superiore al 60 % e che

le importazioni dalla RPC e da Taiwan hanno determinato una sottoquotazione media del 39 % dei prezzi dell'industria comunitaria, si conclude che l'abrogazione delle misure antidumping comporterebbe, secondo ogni probabilità, una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (91) Uno dei produttori comunitari non denunciati ha contestato queste conclusioni sostenendo che, poiché accendini a basso prezzo sono importati da diverse altre fonti, l'abrogazione delle misure in vigore non avrebbe alcun effetto sulla situazione dell'industria comunitaria. Inoltre, l'eventuale pregiudizio esistente sarebbe dovuto alle importazioni provenienti da queste altre fonti. Tuttavia, questo produttore comunitario non ha contestato l'esistenza di considerevoli riserve di capacità in Cina e l'interesse per i produttori esportatori cinesi di trasferire le loro esportazioni verso il mercato comunitario. Non sono state presentate informazioni o prove indicanti un legame tra le importazioni di accendini in provenienza da altri paesi terzi e l'impatto sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Nessuno degli argomenti avanzati ha quindi potuto infirmare le conclusioni esposte ai considerando da 87 a 90. L'obiezione è stata quindi respinta.

#### G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

##### 1. Introduzione

- (92) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all'interesse generale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa, ossia dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari e degli importatori del prodotto in esame.
- (93) Va ricordato che nelle inchieste precedenti l'adozione delle misure e la loro successiva proroga non sono mai risultate contrarie all'interesse della Comunità.

- (94) Su questa base si è esaminato se, quantunque siano state ritenute probabili la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità.

##### 2. Interesse dell'industria comunitaria

- (95) Qualora le misure antidumping fossero abrogate, le importazioni in dumping a basso prezzo nel mercato comunitario aumenterebbero massicciamente e si accentuerebbe il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

(96) L'industria comunitaria è strutturalmente sana, come dimostrano i suoi risultati positivi sui mercati extra UE, come quello degli Stati Uniti. Grazie all'elevata redditività ha potuto realizzare continui investimenti. Tuttavia, si può concludere che, se le misure antidumping non fossero mantenute, con ogni probabilità la sua situazione subirebbe un deterioramento.

### 3. Interesse degli altri produttori comunitari

(97) Uno dei produttori comunitari che non hanno risposto al questionario ha sostenuto che le misure antidumping in vigore danneggiano il consumatore europeo. In particolare, questo produttore ha affermato che i prezzi nella Comunità sono superiori a quelli di altri mercati terzi a causa delle misure in vigore. Inoltre, questo produttore, che ha delocalizzato una parte della sua produzione nella RPC, ha sostenuto che, poiché si applicano anche alle sue esportazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato in Cina, le misure in vigore ledono gli interessi della sua società e quindi, per definizione, l'interesse comunitario.

(98) Questo produttore ha anche sostenuto che, poiché l'industria comunitaria non ha migliorato la propria situazione, le misure esistenti sono inefficaci e non devono perciò essere mantenute. Infine, egli ha affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è dovuto al fatto che essa non ha saputo adattarsi al nuovo mercato globale.

(99) Per quanto concerne i pretesi effetti negativi delle misure per i consumatori, il produttore comunitario in questione non ha prodotto alcuna prova a sostegno della sua affermazione.

(100) Questo produttore ha sostenuto che le misure antidumping costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle sue attività in Cina e hanno effetti negativi sulla sua espansione in Estremo Oriente, nonché ripercussioni sui suoi siti europei di produzione. Secondo quanto egli afferma, le misure in vigore incidono negativamente sulla sua redditività complessiva. Tuttavia, la società in questione ha indicato di avere di recente aumentato la sua produzione negli stabilimenti situati nell'UE e di continuare a operare in sinergia con i suoi impianti di produzione in Estremo Oriente per allargare la gamma dei suoi prodotti. Di conseguenza, i pretesi effetti negativi delle misure sui suoi impianti di produzione nell'UE non hanno potuto essere verificati.

(101) Il produttore comunitario in questione ha negato di aver delocalizzato la sua produzione e ha sostenuto di aver

semplicemente realizzato in Cina linee di produzione supplementari destinate a fabbricare prodotti diversi da quelli fabbricati nella Comunità, ampliando così la sua gamma di prodotti. Secondo le sue dichiarazioni, la produzione nella Comunità ne avrebbe beneficiato e sarebbe quindi aumentata. Come si è detto, questo produttore non ha risposto al questionario e non ha perciò collaborato in misura sufficiente al procedimento. Nessuna delle informazioni comunicate, in parte oltre i termini fissati, ha potuto quindi essere verificata. Inoltre, il produttore non ha spiegato o indicato l'esistenza di un legame tra il rafforzamento della produzione in Cina e l'aumento della produzione nella Comunità. Nessun legame di questo tipo risulta dalle informazioni figuranti nel fascicolo. Il produttore non è stato in grado di spiegare perché questi fatti potrebbero modificare o infirmare le conclusioni esposte al considerando 100. L'argomento è stato quindi respinto.

(102) Inoltre, le importazioni di questa società non dovrebbero poter trarre vantaggio dal dumping a scapito dell'industria comunitaria. In ogni caso, va notato che il restante impianto di produzione di questo produttore nella Comunità fabbrica soltanto il prodotto in esame. Nuovi accendini a pietra focaia più piccoli, anch'essi soggetti alle misure esistenti, sono prodotti in Cina e in India.

(103) Per quanto riguarda gli interessi degli altri produttori comunitari, entrambi si sono dichiarati contrari alle misure esistenti e al loro mantenimento, ma non hanno potuto addurre a sostegno delle loro obiezioni alcuna prova del pregiudizio che avrebbero subito a causa delle misure.

(104) Sulla base di quanto precede, si è concluso che le misure in vigore non hanno effetti negativi rilevanti per gli altri produttori comunitari e non nuocciono in misura significativa ai loro interessi finanziari.

### 4. Interesse degli importatori e dei commercianti

(105) Un'associazione di importatori (ELIAS) a nome dei suoi membri e Polyconcept, un altro importatore, si sono dichiarati contrari al mantenimento delle misure in vigore.

(106) È da rilevare che nessuno degli importatori ha risposto al questionario perché non importava il prodotto in esame. Di conseguenza, non si è potuto disporre di dati che consentano di determinare l'impatto preciso di queste misure sugli importatori.

(107) ELIAS e Polyconcept hanno addotto alcuni argomenti per spiegare perché sarebbe opportuno non mantenere le misure in vigore. Per quanto riguarda le loro osservazioni circa l'assenza di pregiudizio e i risultati economici del richiedente, si è concluso che, senza il mantenimento delle misure antidumping, la situazione di quest'ultimo molto probabilmente si deteriorerà.

(108) ELIAS e Polyconcept hanno sostenuto che la domanda del mercato UE si è spostata dagli accendini a pietra focaia agli accendini elettronici (piezoelettrici) e che questa tendenza è destinata a mantenersi in futuro. Anche se tende a crescere il numero dei consumatori che utilizzano gli accendini elettronici (piezoelettrici), gli accendini a pietra focaia rappresentano ancora il 70 % circa del mercato. Il consumo di accendini a pietra focaia in realtà è aumentato (come si è detto al considerando 53), il che dimostra che il mercato è in crescita, ma l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare di questa crescita dato che le sue vendite e la sua quota del mercato degli accendini a pietra focaia sono diminuite.

(109) ELIAS e Polyconcept hanno sostenuto che una delle ragioni della pretesa debolezza delle prestazioni era l'incapacità del richiedente di individuare i cambiamenti della domanda nel mercato comunitario. L'industria comunitaria, però, produce già accendini elettronici (piezoelettrici) ed è dunque in grado di soddisfare qualsiasi nuova domanda di accendini elettronici (piezoelettrici).

(110) Inoltre, la diminuzione del numero dei fumatori è una tendenza che si osserva anche negli Stati Uniti, dove l'industria comunitaria è tuttavia riuscita ad accrescere la sua quota in un mercato che può essere considerato molto concorrenziale, data la presenza di numerosi altri produttori, provenienti dall'Estremo Oriente o dall'UE. Per quanto riguarda i costi di produzione, l'esempio degli Stati Uniti dimostra che l'industria comunitaria è in grado di competere con altri produttori comunitari che hanno delocalizzato le loro attività nei paesi asiatici.

## 5. Interesse dei consumatori

(111) I consumatori o le organizzazioni di consumatori non si sono manifestati in occasione di questa inchiesta.

(112) È stato tuttavia considerato che le misure, per le ragioni suesposte, non avrebbero un effetto significativo sul prezzo di vendita al consumatore finale.

## 6. Conclusione sull'interesse della Comunità

(113) Stante quanto precede, si conclude che non vi sono ragioni imperative dettate dall'interesse della Comunità che si oppongano al mantenimento delle misure antidumping in vigore.

## H. MISURE ANTIDUMPING

(114) Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e dei dati essenziali in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale presentare le proprie osservazioni. Non è stata data alcuna dimostrazione della necessità di porre fine all'estensione delle misure introdotte dal regolamento (CE) n. 192/1999.

(115) Da quanto precede consegue che, secondo l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili — e a taluni accendini ricaricabili — originari della Cina o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan imposte dal regolamento (CEE) n. 3433/91 come modificato dal regolamento (CE) n. 1006/95 ed estese dal regolamento (CE) n. 192/1999 e dal regolamento (CE) n. 1824/2001 devono essere mantenute in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, del codice NC ex 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00 19), originari della RPC.

2. L'importo del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è di 0,065 EUR per accendino.

### Articolo 2

1. Il dazio antidumping di cui all'articolo 1 è esteso alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, del codice NC ex 9613 10 00, spediti da Taiwan, dichiarati originari di Taiwan o no (codice TARIC 9613 10 00 11) e alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, ricaricabili, muniti di un serbatoio in plastica, del codice NC ex 9613 20 90 (codice TARIC 9613 20 90 29), originari della RPC o spediti da Taiwan, dichiarati originari di Taiwan o no (codice TARIC 9613 20 90 21).

2. Gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, ricaricabili, muniti di un serbatoio in plastica, il cui prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari o superiore a 0,15 EUR non sono soggetti al dazio esteso di cui al paragrafo 1, a condizione che tale prezzo figuri sulla fattura emessa da un esportatore stabilito nella RPC o a Taiwan a un importatore indipendente della Comunità.

#### Articolo 3

1. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 <sup>(1)</sup> della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi summenzionati, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO

---

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2007 DEL CONSIGLIO****del 10 dicembre 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. INCHIESTA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE**

- (1) Nell'agosto 1999 il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica.
- (2) Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 <sup>(3)</sup>, di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l'altro, del Sudafrica.
- (3) Con la decisione 1999/572/CE <sup>(4)</sup>, la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi da parte di una società sudafricana, la Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope («la società»).
- (4) Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario del Sudafrica, fabbricato dalla società, e del tipo di prodotto oggetto dell'impegno (il «prodotto oggetto dell'impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

- (5) A tale proposito, è opportuno osservare che alcuni tipi di cavi in filo d'acciaio attualmente fabbricati dalla società erano esclusi dall'ambito di validità dell'impegno. Tali cavi in filo d'acciaio erano pertanto assoggettati al pagamento del dazio antidumping all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

**B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO**

- (6) In base all'impegno offerto la società è tenuta, tra l'altro, ad esportare il prodotto che ne è oggetto nella Comunità europea a un prezzo superiore a determinati prezzi minimi stabiliti nell'impegno.
- (7) La società aveva preso atto che l'esenzione dai dazi antidumping determinata dall'impegno era subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di una «fattura corrispondente all'impegno». La società si era inoltre impegnata a non emettere simili fatture per le vendite dei tipi di prodotto in esame non oggetto dell'impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping. La società aveva inoltre riconosciuto che nelle fatture corrispondenti all'impegno devono figurare le informazioni indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005.
- (8) In base alle condizioni dell'impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea. Tali relazioni devono riguardare i prodotti oggetto dell'impegno che beneficiano dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping nonché i tipi di cavi di acciaio non oggetto dell'impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping.
- (9) È evidente che le relazioni sulle vendite di cui sopra, all'atto della presentazione, devono essere complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto e che le transazioni devono essere pienamente conformi alle condizioni dell'impegno.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 121/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/38/CE (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 54).

- (10) Per garantire il rispetto dell'impegno, la società ha inoltre accettato di autorizzare visite di verifica nei suoi locali, in modo da permettere di controllare l'accuratezza e la veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

- (11) È opportuno osservare che il 28 ottobre 2003 la società aveva già ricevuto una lettera di monito dai servizi della Commissione per aver violato l'impegno emettendo fatture corrispondenti allo stesso per prodotti che anziché essere oggetto dell'impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Nella lettera di monito si indicava che, date le particolari circostanze in cui si erano verificate le violazioni, non si intendeva revocare l'accettazione dell'impegno, ma veniva sottolineato che in caso di infrazioni successive, sia pure minime, sarebbe stato difficile per la Commissione continuare ad accettare l'impegno della società.
- (12) Il 5-6 febbraio 2007 è stata effettuata una visita di verifica nei locali della società in Sudafrica.
- (13) La visita di verifica ha permesso di stabilire che la società emetteva fatture corrispondenti all'impegno per cavi di acciaio che anziché essere oggetto dell'impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Si è inoltre stabilito che in un'occasione la società non ha ottemperato all'obbligo di rispettare i prezzi minimi stabiliti. La società ha

altresì emesso fatture corrispondenti all'impegno non conformi all'allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005. Infine, nel corso della visita di verifica si è potuto accertare che le relazioni trimestrali sulle vendite oggetto dell'impegno presentate dalla società non erano complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto.

- (14) La decisione 2007/1459/CE della Commissione <sup>(1)</sup> specifica nei dettagli la natura delle violazioni riscontrate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 5, l'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005 sono soppressi e il paragrafo 6 dell'articolo 1 diventa il paragrafo 5, così come l'articolo 3 diventa l'articolo 2.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
L. AMADO

---

<sup>(1)</sup> Cfr. la pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1460/2007 DELLA COMMISSIONE****dell'11 dicembre 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	168,9
	MA	86,5
	SY	68,2
	TR	115,4
	ZZ	109,8
0707 00 05	JO	209,9
	MA	52,5
	TR	108,1
	ZZ	123,5
0709 90 70	JO	149,8
	MA	58,8
	TR	110,5
	ZZ	106,4
0805 10 20	AR	17,5
	AU	10,4
	BR	25,6
	SZ	31,4
	TR	71,4
	ZA	39,1
	ZW	26,4
	ZZ	31,7
0805 20 10	MA	79,2
	ZZ	79,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	61,4
	HR	32,2
	IL	66,9
	TR	73,4
	ZZ	58,5
0805 50 10	EG	80,8
	IL	82,7
	TR	105,5
	ZA	65,9
	ZZ	83,7
0808 10 80	AR	79,2
	CA	93,7
	CL	86,0
	CN	116,6
	MK	30,6
	US	84,4
	ZA	82,4
	ZZ	81,8
0808 20 50	AR	71,4
	CN	45,8
	TR	145,7
	US	107,8
	ZZ	92,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2007 DELLA COMMISSIONE****dell'11 dicembre 2007****relativo al divieto di pesca dell'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera lituana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1****Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

**Articolo 2****Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

**Articolo 3****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

## ALLEGATO

N.	85
Stato membro	Lituania
Stock	GHL/N3LMNO
Specie	Ippoglosso nero ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )
Zona	NAFO 3LMNO
Data	20.11.2007

**REGOLAMENTO (CE) N. 1462/2007 DELLA COMMISSIONE****dell'11 dicembre 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) Il 28 novembre 2007, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di

modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

Eneko LANDÁBURU

*Direttore generale delle Relazioni esterne*

---

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

---

**ALLEGATO**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio è modificato come segue:

È depennata dall'elenco la persona fisica seguente:

Grace Beatrice Minor. Data di nascita: 31.5.1942. Altre informazioni: Consigliere principale dell'ex presidente Charles Taylor.

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

**che abroga la decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina**

(2007/814/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l'altro, del Sudafrica.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 9,

(3) Con la decisione 1999/572/CE del 13 agosto 1999 <sup>(4)</sup>, la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi da parte di una società sudafricana, la Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (di seguito «Haggie» o «la società»).

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(4) Con la decisione 1999/572/CE, la Commissione ha inoltre accettato impegni sui prezzi da parte delle seguenti società: Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, India; Aceros Camesa SA de CV, Messico; Joint Stock Company Silur, Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 <sup>(5)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno offerto dalla Joint Stock Company Silur dell'Ucraina. Le misure antidumping istituite sui cavi d'acciaio originari del Messico sono scadute il 12 agosto 2004 <sup>(6)</sup>. Con la decisione 2006/38/CE del 22 dicembre 2005, la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno offerto dalla Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd.

**A. INCHIESTE PRECEDENTI E MISURE ESISTENTI**

(1) Nell'agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica.

(2) Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 <sup>(3)</sup>, di mantenere le mi-

(5) Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario del Sudafrica, fabbricato dalla società, e del tipo di prodotto oggetto dell'impegno (di seguito «il prodotto oggetto dell'impegno») erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 121/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/38/CE (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 54).

<sup>(5)</sup> GU L 238 del 25.9.2003, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU C 203 dell'11.8.2004, pag. 4.

(6) A tale proposito, va osservato che alcuni tipi di cavi in filo d'acciaio attualmente fabbricati dalla Haggie erano esclusi dall'ambito di validità dell'impegno. Tali cavi in filo d'acciaio erano pertanto assoggettati al pagamento del dazio antidumping all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

## B. VIOLAZIONI DELL'IMPEGNO

### 1. Obblighi della società nel quadro dell'impegno

(7) In base all'impegno offerto la società è tenuta, tra l'altro, ad esportare nella Comunità europea il prodotto che ne è oggetto a un prezzo superiore a determinati prezzi minimi stabiliti nell'impegno.

(8) Nel quadro dell'impegno la società aveva inoltre preso atto che l'esenzione dai dazi antidumping determinata dall'impegno era subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di una «fattura corrispondente all'impegno». La società si era inoltre impegnata a non emettere simili fatture per le vendite dei tipi di prodotto in esame non oggetto dell'impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping. La società aveva anche riconosciuto che nelle fatture corrispondenti all'impegno dovevano figurare le informazioni indicate dapprima nell'allegato del regolamento (CE) n. 1796/1999 e successivamente nell'allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005.

(9) In base alle condizioni dell'impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea. Tali relazioni devono riguardare i prodotti oggetto dell'impegno che beneficiano dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping nonché i tipi di cavi d'acciaio non oggetto dell'impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping se importati nella Comunità europea.

(10) È evidente che le relazioni sulle vendite di cui sopra, all'atto della presentazione, devono essere complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto e che le transazioni devono essere pienamente conformi alle condizioni dell'impegno.

(11) Per garantire il rispetto dell'impegno, la società ha altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei suoi locali, in modo da permettere di controllare l'accuratezza e la veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

(12) Va osservato che il 28 ottobre 2003 la società aveva già ricevuto una lettera di monito dai servizi della Commissione per aver violato l'impegno emettendo fatture corrispondenti allo stesso per prodotti che anziché essere oggetto dell'impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Nella lettera di monito si indicava che, date le particolari circostanze in cui si erano verificate le violazioni, non si intendeva revocare l'accettazione dell'impegno, ma veniva sottolineato che in caso di infrazioni successive, sia pure minime, sarebbe stato difficile per la Commissione continuare ad accettare l'impegno della società.

(13) In questo contesto, è stata effettuata una visita di verifica nei locali della società in Sudafrica dal 5 febbraio 2007 al 6 febbraio 2007. La visita di verifica ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

### 2. Esito della visita di verifica presso la società

(14) La visita di verifica ha permesso di stabilire che in due occasioni la società aveva emesso fatture corrispondenti all'impegno (fatture n. 935515 e n. 935516) per prodotti che anziché essere oggetto dell'impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Queste transazioni avevano pertanto beneficiato illegalmente dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping all'importazione.

(15) Dalla visita di verifica è emerso che in un'occasione la società non ha adeguato il prezzo unitario di vendita conformemente alle condizioni di pagamento. Il mancato adeguamento in relazione al costo finanziario associato al momento in cui è stato effettuato il pagamento ha determinato un prezzo unitario di vendita inferiore ai prezzi minimi applicabili.

(16) La visita di verifica ha inoltre permesso di stabilire che in più occasioni la società ha emesso fatture corrispondenti all'impegno non conformi all'allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005 poiché vi ha aggiunto la frase «*For sale offshore, not to be sold within the European Union*» (Destinato alla vendita all'estero, da non vendere nell'Unione europea).

(17) Dall'analisi delle fatture corrispondenti all'impegno emesse per il periodo oggetto della visita di verifica è emerso che una transazione non figurava nella relazione trimestrale sulle vendite interessate dall'impegno trasmessa alla Commissione. Si è stabilito inoltre che la società ha dichiarato transazioni di prodotti non destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità come se fossero destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità. La visita di verifica ha anche permesso di stabilire che varie transazioni dichiarate come vendite di transito si riferivano in realtà a merci immesse in libera pratica nella Comunità. Sono state inoltre rilevate discrepanze fra le relazioni trimestrali sulle vendite oggetto dell'impegno e le fatture corrispondenti.

### 3. Motivi per la revoca dell'accettazione dell'impegno

- (18) Il fatto che la società abbia emesso fatture corrispondenti all'impegno per il prodotto in esame non oggetto del medesimo e che tali transazioni abbiano beneficiato dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping concessa solamente ai prodotti oggetto dell'impegno costituisce una violazione dell'impegno.
- (19) La società non ha ottemperato all'obbligo di rispettare i prezzi minimi per tutte le vendite del prodotto oggetto dell'impegno.
- (20) L'emissione di fatture corrispondenti all'impegno non conformi all'allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005 per le vendite del prodotto oggetto del medesimo può essere motivo di confusione per le autorità doganali e non consente loro di controllare efficacemente l'impegno stesso, rendendolo quindi inapplicabile.
- (21) I fatti esposti nel considerando 17 hanno permesso di concludere che le relazioni trimestrali sulle vendite interessate dall'impegno presentate dalla società non erano complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto e che, pertanto, non erano sufficientemente attendibili per essere utilizzate ai fini del controllo dell'impegno. Anche l'inosservanza degli obblighi relativi alle relazioni costituisce una violazione dell'impegno assunto.

### 4. Osservazioni scritte e audizioni

#### a) Mancata comprensione dell'impegno

- (22) Nelle sue osservazioni scritte la società ha riconosciuto che all'atto di emettere le fatture corrispondenti all'impegno e di redigere le relazioni sull'impegno erano stati commessi degli errori a causa di una mancata comprensione delle disposizioni tecniche dell'impegno, di un'interpretazione scorretta del testo e/o della mancata consultazione dello stesso da parte della società. Nelle osservazioni scritte e nel corso dell'audizione del 26 aprile 2007 è stato inoltre dichiarato che i cambiamenti a livello di direzione e la ristrutturazione dell'organizzazione avevano contribuito alla mancata comprensione dei complessi obblighi derivanti dall'impegno.
- (23) La società ha altresì ammesso di aver ricevuto la lettera di monito dei servizi della Commissione in data 28 ottobre 2003. La società ha tuttavia dichiarato di non aver mai ricevuto una relazione di verifica che, a suo avviso, avrebbe messo in evidenza gli effettivi errori commessi. La società ha affermato che anche il fatto di non essere stata avvertita degli effettivi errori commessi le ha impedito di modificare le proprie pratiche in rapporto all'elaborazione delle relazioni sull'impegno o di migliorare la propria comprensione dello stesso.
- (24) Per rispondere a tali argomentazioni va osservato che il 18 settembre 2003 la società aveva ricevuto una lettera

della Commissione in cui venivano indicate in dettaglio le violazioni constatate. Nella lettera di monito del 28 ottobre 2003 non venivano più riprese in dettaglio le violazioni, ma veniva fatto riferimento alla precedente corrispondenza fra la Commissione e la società.

- (25) Va osservato altresì che la società può essersi confusa quando ha menzionato una relazione di verifica. La Commissione non ha effettuato una visita di verifica prima di inviare la lettera di monito del 28 ottobre 2003 poiché le violazioni che hanno portato alla lettera di monito stessa erano state constatate grazie a un'analisi a tavolino delle relazioni sull'impegno. La Commissione ha effettuato una verifica nel maggio 2004, ma poiché quest'ultima non ha comportato alcun provvedimento ulteriore non era necessario inviare alla società una lettera al riguardo.
- (26) Nel corso dell'audizione la società ha inoltre dichiarato di aver rivisto integralmente il suo sistema, dopo la visita di verifica, in base alle osservazioni formulate in loco, allo scopo di effettuare le modifiche necessarie per rispettare gli obblighi dell'impegno.
- (27) Le argomentazioni relative alla mancata comprensione dell'impegno, avanzate dalla società a sua difesa, non modificano la posizione della Commissione, la quale considera che la società non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'impegno. Va osservato inoltre che la società aveva già ricevuto una lettera di monito per aver violato l'impegno in passato e non aveva adottato i provvedimenti necessari per evitare nuove violazioni dello stesso. La mancata comprensione degli obblighi previsti dall'impegno costituisce un grave rischio per un controllo sufficiente ed attendibile dell'impegno.

#### b) Proporzionalità

- (28) La società ha ammesso che vi era stata una violazione dei prezzi in un'occasione poiché non aveva effettuato i necessari adeguamenti del prezzo di vendita per un ritardo di pagamento. Tuttavia ha sostenuto che i prezzi di vendita relativi a tutte le altre transazioni rispettavano rigorosamente i prezzi minimi. Essa ha inoltre affermato che il ritardo nel pagamento era dovuto a circostanze impreviste poiché il cliente in questione di norma paga le merci prima che queste gli vengano inviate.
- (29) In relazione alle argomentazioni addotte, è opportuno sottolineare che in forza dell'impegno la società ha convenuto di garantire che i prezzi netti di tutte le vendite rientranti nel campo di applicazione dell'impegno fossero pari o superiori ai prezzi minimi di cui all'impegno medesimo.
- (30) Inoltre, per quanto riguarda la proporzionalità, il regolamento di base non prescrive, né direttamente né indirettamente, che una violazione di un impegno debba riguardare una percentuale minima delle vendite o una percentuale minima del prezzo minimo.

- (31) Tale impostazione è stata inoltre confermata dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado secondo cui qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire di revocare la sua accettazione <sup>(1)</sup>.
- (32) Le tesi addotte dalla società in merito alla proporzionalità non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui si è prodotta una violazione dell'impegno e occorre revocare l'accettazione dello stesso.
- c) *Buona fede della società*
- (33) La società ha dichiarato che, al momento di presentare le relazioni periodiche alla Commissione, era convinta che queste ultime fossero complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto.
- (34) La società non ha mai cercato di dichiarare informazioni scorrette o di nascondere informazioni richieste.
- (35) Nelle osservazioni scritte e nel corso dell'audizione la società ha inoltre sottolineato di non aver ottenuto alcun beneficio dalle violazioni dell'impegno, tranne in due casi, e che gli errori non erano stati commessi nel quadro di una strategia finalizzata all'elusione.
- (36) Per quanto riguarda i considerando di cui sopra, non si ritiene che la società abbia cercato intenzionalmente di approfittare del mancato rispetto degli obblighi previsti dall'impegno o di ostacolare il controllo. Il ripetersi degli

errori rende tuttavia inapplicabile un adeguato controllo dell'impegno.

#### C. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 1999/572/CE

- (37) Alla luce di quanto precede è opportuno revocare l'accettazione dell'impegno e abrogare la decisione 1999/572/CE della Commissione. Si applica pertanto il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1858/2005,

DECIDE:

#### Articolo 1

La decisione 1999/572/CE è abrogata.

#### Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

*Per la Commissione*  
Peter MANDELSON  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> A questo proposito cfr. la causa T-51/96, *Miwon Co. Ltd/Consiglio*, punto 52, Raccolta 2000, pag. II-1841, e la causa T-340/99, *Arne Mathisen AS/Consiglio*, punto 80, Raccolta 2002, pag. II-2905.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

**recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013**

[notificata con il numero C(2007) 5738]

(i testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, sono i soli facenti fede)

(2007/815/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione dovrebbe adottare orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo relativamente al periodo coperto dal programma pluriennale 2008-2013.
- (2) Gli orientamenti dovrebbero definire le priorità e, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, della decisione n. 573/2007/CE, le priorità specifiche che permettono agli Stati membri che non beneficiano del Fondo di coesione di aumentare il cofinanziamento del contributo comunitario al 75 % per i progetti cofinanziati dal Fondo.
- (3) A norma dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione n. 573/2007/CE.
- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione n. 573/2007/CE.

- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» istituito dall'articolo 56 della decisione n. 2007/574/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nel quadro del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli orientamenti che fissano le priorità e le priorità specifiche relative al programma pluriennale 2008-2013 sono definiti in allegato.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

*Per la Commissione*

Franco FRATTINI

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

## ALLEGATO

Gli orientamenti strategici che seguono devono essere considerati nel contesto dello sviluppo di una gestione più efficace dei flussi migratori in ogni fase, auspicato dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999.

Per ciascuno degli obiettivi del Fondo definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 573/2007/CE gli orientamenti terranno conto delle priorità della Comunità per promuovere l'attuazione del regime comune europeo di asilo.

L'obiettivo finale del regime comune europeo di asilo è creare un sistema improntato al principio della parità di trattamento che garantisca alle persone effettivamente bisognose un livello elevato di protezione alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri, e un trattamento equo ed efficace anche a tutti gli altri richiedenti.

In questo contesto, il Fondo europeo per i rifugiati («il Fondo») rappresenta uno strumento di sostegno agli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare la politica europea di asilo. Più in particolare, i finanziamenti del Fondo possono integrare, stimolare e fungere da catalizzatori per la realizzazione degli obiettivi perseguiti, ridurre le disparità ed innalzare il livello delle norme vigenti.

Nella fase di elaborazione dei rispettivi progetti di programmi pluriennali, gli Stati membri dovrebbero assegnare le risorse disponibili nel quadro del Fondo almeno alle prime due priorità elencate di seguito; la terza è facoltativa.

**PRIORITÀ N. 1: attuazione dei principi e delle misure definite nell'acquis comunitario nel settore dell'asilo, anche in relazione agli obiettivi di integrazione**

Ciò dovrebbe contribuire ad assicurare condizioni di accoglienza adeguate, procedure eque ed efficaci e la piena ed integrale applicazione della Convenzione di Ginevra per i gruppi target definiti dal Fondo conformemente agli strumenti comunitari seguenti:

- a) regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento di Dublino) <sup>(1)</sup>;
- b) regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (regolamento EURODAC) <sup>(2)</sup>;
- c) regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino <sup>(3)</sup>;
- d) direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (direttiva sulla protezione temporanea) <sup>(4)</sup>;
- e) direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva sulle condizioni di accoglienza) <sup>(5)</sup>;
- f) direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare <sup>(6)</sup>, limitatamente alle disposizioni sui rifugiati;
- g) direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva sulla qualifica di rifugiato) <sup>(7)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

- h) direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (direttiva sulle procedure di asilo) <sup>(1)</sup>.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti **priorità specifiche**:

- 1) azioni destinate a tenere conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili, in particolare dei minori non accompagnati, e più specificamente le misure volte a migliorare le definizioni e le procedure applicate dagli Stati membri per individuare i richiedenti asilo più vulnerabili e fornire una risposta adeguata alle esigenze in questione;
- 2) azioni volte ad identificare le persone bisognose di protezione internazionale e/o il trattamento delle loro domande alla frontiera, soprattutto sviluppando programmi di formazione specifici.

**PRIORITÀ N. 2: sviluppo di strumenti di riferimento e di metodologie di valutazione per esaminare e migliorare la qualità delle procedure di trattamento delle domande di protezione internazionale e per rafforzare le strutture amministrative nel tentativo di rispondere alle sfide della cooperazione pratica rafforzata con gli altri Stati membri.**

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti **priorità specifiche**:

- 1) misure per una valutazione indipendente del funzionamento del sistema nazionale di asilo e di come renderlo più efficace;
- 2) sviluppo di strumenti per migliorare la coerenza del processo decisionale nazionale nell'applicare l'acquis (come basi dati di giurisprudenza accessibili a tutti gli operatori interessati);
- 3) misure volte ad aumentare la capacità dei servizi nazionali di asilo di collaborare con i servizi di altri Stati membri, in particolare per compilare, analizzare e valutare informazioni su paesi o regioni di origine e scambiarle con gli altri Stati membri.

**PRIORITÀ N. 3: azioni che contribuiscono a migliorare la condivisione delle responsabilità fra Stati membri e paesi terzi (facoltativa).**

Comprende in particolare il sostegno agli sforzi volontari degli Stati membri per quanto riguarda il trasferimento di cittadini di paesi terzi o apolidi da un paese terzo in uno Stato membro dove sono autorizzati a risiedere beneficiando dello status di rifugiato o di uno status che offra loro gli stessi diritti e vantaggi in virtù del diritto nazionale e comunitario, e per quanto riguarda il trasferimento di richiedenti asilo o di beneficiari di protezione internazionale tra Stati membri.

Nel quadro di tale priorità, il contributo comunitario può essere aumentato al 75 % per progetti che riguardano le seguenti **priorità specifiche**:

- 1) azioni relative al reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;
- 2) azioni volte a trasferire richiedenti asilo o beneficiari di protezione internazionale da Stati membri i cui sistemi di asilo risultano particolarmente sollecitati.

---

<sup>(1)</sup> GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2007

**che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Polonia**

[notificata con il numero C(2007) 6359]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/816/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE <sup>(3)</sup>, stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio.
- (2) A seguito della comparsa di focolai di influenza ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Regno Unito, in Romania e in Polonia, la decisione 2006/415/CE è stata modificata da ultimo dalla decisione 2007/785/CE del 3 dicembre 2007, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente a tali Stati membri.

- (3) Poiché in Polonia è stato registrato un ulteriore focolaio della malattia al di fuori dell'area soggetta a restrizioni, la delimitazione di tale area e la durata delle misure vanno modificate per tener conto della situazione epidemiologica.
- (4) La decisione 2006/415/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/785/CE (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 62).

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:

1. Nella parte A, il testo seguente sostituisce la voce relativa alla Polonia:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
PL	POLONIA	VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 PŁOCKI 01419	Zona di protezione Municipalità di Brudzeń Duży: Główina Gorzechówko Gorzechowo Myśliborzyce Rembielin Rokicie Siecień Siecień Rumunki Strupczewo Duże Uniejewo Więclawice  Municipalità di Nowy Duninów: Karolewo Nowa Wieś Nowy Duninów	9.1.2008
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 ŻUROMIŃSKI 01437	Zona di protezione Municipalità di Biezuń: Biezuń Dźwierzno Karniszyn Karniszyn Parcele Kobyła Łąka Kocewo Myślin Sadłowo Sadłowo Parcele Strzeszewo	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 WŁOCLAWSKI 00418	Zona di protezione Municipalità di Włocławek: Skoki Duże Skoki Małe	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 PŁOCKI 01419	Zona di sorveglianza Municipalità di Brudzeń Duży: Bądkowo Bądkowo Jeziorne Bądkowo Kościelne Bądkowo Podlasie Bądkowo Rochny Biskupice Brudzeń Duży	

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
			Brudzeń Mały Cegielnia Cierszewo Izabelin Janoszyce Karwosieki Cholewice Kłobukowo Krzyżanowo Lasotki Murzynowo Noskowice Parzeń Parzeń Janówek Patrze Radotki Robertowo Sikórz Sobowo Suchodół Turza Mała Turza Wielka Wincentowo Winnica Zdziębórz Żerniki  Municipalità di Stara Biała: Brwilno Górne Kobierniki Kowalewko Ludwikowo Mańkowo Maszewo Duże Srebrna Ulaszewo Wyszyna  Municipalità di Nowy Duninów: Brwilno Dolne Brzezina Góra Duninów Duży Grodziska Jeżowo Kamion Kobyła Góra Środoń Stary Duninów	

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
			Studzianka Wola Brwileńska	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 SIERPECKI 01427	Zona di sorveglianza Municipalità di Mochowo: Będorzyn Grodnia Łukoszyn Łukoszyno Biki  Municipalità di Rościszewo: Lipniki Ostrów Polik Rzeszotary Nowe Rzeszotary Zawady Września  Municipalità di Zawidz: Jaworowo Kolonia Jaworowo Klódź Jaworowo Lipa Jaworowo Próchniatka	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 ŻUROMIŃSKI 01437	Zona di sorveglianza Municipalità di Biežuń: Adamowo Bielawy Gołuskie Dąbrówki Gołuszyn Mak Małocin Pełki Pozga Sławęcın Stanisławowo Stawiszyn Łaziska Stawiszyn Zwalewo Trzaski Wilewo Władysławowo  Municipalità di Żuromin: Będzimin Chamsk Dębsk Franciszkowo Kruszewo Młudzyno Olszew Poniatowo Żuromin	

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
			Municipalità di Lutocin: Chromakowo Elżbiecin Felcyn Jonne Lutocin Mojnowo Nowy Przeradz Obręb Parlin Przeradz Mały Przeradz Wielki Seroki Swojęcín Zimolza  Municipalità di Siemiątkowo: Antoniewo Dzieczewo Nowa Wieś Nowopole Siciarz Sokołowy Kąt	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 MŁAWSKI 01413	Municipalità di Radzanów: Zgliczyn Glinki Zgliczyn Kościelny Zgliczyn Witowy	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 WŁOCLAWSKI 00418	Zona di sorveglianza Municipalità di Włocławek: Dąb Mały Dąb Polski Dąb Wielki Dobiegniewo Jazy	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 LIPNOWSKI 00408	Municipalità di Dobrzyń nad Wisłą: Chalin Chudzewo Dobrzyń Nad Wisłą Kamienica Łagiewniki Lenie Wielkie Michałkowo Mokówko Mokowo Płomiany Ruskowo Wierznica Wierzniczka  Municipalità di Tłuchowo: Trzcianka	

2. Nella parte B, il testo seguente sostituisce la voce relativa alla Polonia:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
PL	POLONIA	VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 PŁOCKI 01419	Municipalità di: Biels Bodzanów Brudzeń Duży Bulkowo Drobin Gąbin Łąck Mała Wieś Nowy Duninów Radzanowo Słubice Słupno Stara Biała Staroźreby Wyszogród	9.1.2008
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 PŁOCK 01462		
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 PŁOŃSKI 01420	Municipalità di Raciąż	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 CIECHANOWSKI 01402	Municipalità di Głinojeck	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 MŁAWSKI 01413	Municipalità di: Lipowiec Kościelny Wiśniewo Strzegowo Szreńsk Radzanów (aree non elencate come area A)	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 GOSTYNIŃSKI 01404	Municipalità di: Gostynin Pacyna Sanniki Szczawin Kościelny	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 SIERPECKI 01427	Municipalità di: Gozdowo Mochowo Rościszewo (aree non elencate come area A) Sierpc	

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
			Sierpc city Szczutowo Zawidz Kościelny (aree non elencate come area A)	
		VOIVODATO DI MASOZIA (MAZOWIECKIE) 01400 ŻUROMIŃSKI 01437	Municipalità di: Lubowidz Kuczbork Osada Lutocin (aree non elencate come area A) Siemiątkowo (aree non elencate come area A)	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 WŁOCLAWSKI 00418	Municipalità di: Baruchowo Boniewo Brześć Kujawski Chocień Chodecz Fabianki Izbica Kujawska Kowal Lubanie Lubień Kujawski Lubraniec Włocławek	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 LIPNOWSKI 00408	Municipalità di: Bobrowniki Chrostkowo Dobrzyń nad Wisłą Kikół Lipno Skepe Tuchowo Wielgie	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 WŁOCLAWEK 00464		
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 BRODNICKI 00402	Municipalità di: Górzno Świedziebnia	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 RYPIŃSKI 00412	Municipalità di: Rogowo Rypin Skrwilno	

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
		VOIVODATO DI VARMIA-MASURIA (WARMIŃSKO-MAZURSKIE) 02800 DZIAŁDOWSKI 02803	Municipalità di: Działdowo Działdowo city Iłowo-Osada Lidzbark Płośnica	